

Minori stranieri non accompagnati, nuove disposizioni in materia di protezione

Commento

Legge 7 aprile 2017, n. 47, *Minori stranieri non accompagnati, nuove disposizioni in materia di protezione*

Nell'aprile 2017 è stata promulgata la **Legge n. 47¹** recante **disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**. Sono diverse e importanti le novità introdotte da questo provvedimento, con esse si va nella direzione di un **rafforzamento degli strumenti di tutela** che già sono presenti e garantiti nel nostro ordinamento e allo stesso tempo di una maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni riguardanti tali soggetti su tutto il territorio nazionale. Viene innanzitutto definito che con l'espressione minori stranieri non accompagnati si fa riferimento ai **soggetti minorenni presenti sul territorio dello Stato che non hanno cittadinanza italiana o dell'Unione europea** e che si trovano qui presenti per una causa qualsiasi o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Essi sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori con un **trattamento paritario a quello riservato ai minori cittadini italiani o europei**.

Le novità più importanti riguardano tutto il sistema delle misure di accoglienza e il rafforzamento dei diritti dei minori e delle relative tutele. Va segnalato innanzitutto che è introdotto all'**art. 3** un esplicito **divieto di respingimento**, che mai può essere disposto, per questa categoria di soggetti (è aggiunto il nuovo comma 1-bis all'**art. 19 del Testo unico sull'immigrazione²**). La **sola deroga è ammessa** in maniera esclusiva per **motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato**, quando comunque non comporti un rischio di danni gravi per il minore. Il Tribunale per i minorenni dovrà comunque decidere nel termine massimo di trenta giorni. Vengono poi apportate delle modifiche al **D.lgs. n. 142 del 2015³**, stabilendo nuovi termini entro i quali compiere determinate operazioni: la **riduzione da sessanta giorni a trenta per il trattenimento dei minori nella strutture di prima accoglienza** e l'introduzione di un termine, prima mancante, di un **massimo di dieci giorni per identificare i minori**. Inoltre, si stabilisce che le strutture di accoglienza riservate ai minori hanno solo quella specificità di destinazione.

¹ Legge 7 aprile 2017, n. 47, <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg>

² Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg>

³ Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg>

Per ciò che riguarda le procedure di identificazione è stabilita un'unica modalità, volta all'accertamento della minore età e la conseguente possibilità di applicazione delle relative misure di protezione, che segue i passaggi esplicitati all'**art. 5** della Legge: un primo colloquio del minore con personale qualificato alla presenza di un mediatore culturale che si svolga sotto la direzione dei servizi dell'ente locale. In caso di età dubbia è fatta richiesta di un documento anagrafico e, se questo non sia sufficiente, di esami socio-sanitari, dopo aver comunque fornito al minore tutte le informazioni necessarie a riguardo, nonché quelle sulle conseguenze derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Inoltre, in seguito all'accertamento, qualora si abbiano ancora dei dubbi, vi è sempre la **presunzione della minore età del soggetto**. L'attribuzione dell'età avviene con provvedimento notificato al soggetto e al tutore, qualora sia stato nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo.

Un passaggio importante è dedicato all'**affidamento familiare** che, si sottolinea, va sempre **preferito al collocamento del minore presso una struttura di accoglienza**. Qualora il superiore interesse del fanciullo corrisponda al ricongiungimento con i familiari nel Paese d'origine, il Tribunale per i minorenni adotta il provvedimento che dispone il rimpatrio volontario e assistito, dopo aver sentito il minore e il tutore, e tenendo conto dei risultati delle indagini svolte nei luoghi di provenienza e della relazione dei servizi sociali territoriali. È inoltre prevista l'istituzione del **Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui confluiranno tutte le cartelle sociali, predisposte dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza, contenenti le informazioni utili per stabilire le migliori soluzioni di lungo periodo. Una novità è anche l'istituzione, presso i Tribunali per i minorenni, degli **elenchi di tutori volontari** che si rendono disponibili a essere nominati come tutori di un minore straniero non accompagnato.

Di grande importanza è il contenuto dell'**art. 12** riguardo il **sistema di accoglienza**. È stabilito che i **minori stranieri non accompagnati** accedano ai servizi del **Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati** e che la relativa capienza debba essere commisurata alla presenza effettiva dei minori sul territorio dello Stato e comunque entro i limiti rappresentati dalle risorse del **Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo**. Per quanto riguarda invece il percorso di istruzione, si esortano le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate dalle Regioni a prendere tutte le **misure dirette in maniera specifica a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo** da parte dei minori, compresi i percorsi di apprendistato, avvalendosi se necessario anche della collaborazione dei mediatori culturali.

Si sottolinea inoltre che la Legge, per ciò che concerne l'**assistenza sanitaria ai minori non accompagnati**, prevede l'**iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale**, subito dopo il loro ritrovamento sul territorio dello Stato, **anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno**, non più come in precedenza solo per coloro in possesso di un permesso di soggiorno. In relazione ai procedimenti, si afferma che l'assistenza, sia affettiva che psicologica (presenza di persone idonee che il minore indica, gruppi, associazioni, etc. che abbiano una esperienza comprovata nel settore), debba essere sempre assicurata, in ogni stato e grado. Il minore ha inoltre sempre diritto di essere informato sul suo **diritto di nominare un legale e di avvalersi del patrocinio gratuito** a spese dello Stato. Nell'ultima parte della Legge sono introdotte alcune **misure speciali di protezione per i minori non accompagnati vittime di tratta** e per quelli **richiedenti protezione internazionale**. Inoltre si promuove fortemente la cooperazione, utilizzando gli accordi bilaterali, tra l'Italia e i Paesi di origine dei minori, così da armonizzare la **regolamentazione del sistema di protezione sia a livello internazionale che nazionale**, sempre ponendo al centro la piena tutela del superiore interesse del minore.

Carla Mura